

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, ALBERTI, DONATO
e CONDORELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590,
recante istituzione di nuove università

ONOREVOLI SENATORI. — Il seguente disegno di legge introduce alcuni emendamenti alla legge 14 agosto 1982, n. 590, allo scopo di correggere una omissione e, contemporaneamente, ne sana i relativi inconvenienti.

In particolare, con l'articolo 1, si modifica la dizione «alle dipendenze dell'Università o dell'Istituto di cui al primo comma» contenuta nel quinto comma dell'articolo 28 della suindicata legge.

La sua erroneità è evidente, ove si consideri la situazione del dipendente da consorzi legato da un rapporto organico con l'ente di appartenenza, non potendosi, senza precisa norma, estendere ad esso una disposizione esclusivamente rivolta a quanti hanno prestato servizio alle dipendenze dell'Università o dei suoi istituti: e ciò, pur essendo esso adibito a

mansioni necessarie all'attuazione dei corsi accademici.

In Catanzaro, si costituì, prima, un Consorzio per la libera Università, i cui corsi accademici, come risulta dalla relazione Mezzapesa alla 7^a Commissione del Senato del 12 marzo 1981, già funzionavano da otto anni a tale data.

Detto Consorzio venne, successivamente, trasformato, in data 18 gennaio 1979, in Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari, il quale, ai sensi dell'articolo 2 delle norme transitorie dello statuto, assorbì il personale, riconoscendogli l'anzianità già acquisita.

Il nuovo Consorzio cominciò a gestire i corsi accademici, che, successivamente, a partire dall'anno accademico 1981-82, furono trasfor-

mati in strutture ausiliarie didattiche decentrate, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari, provvedeva, con proprio personale, ai sensi delle convenzioni rispettivamente stipulate con le Università di Napoli e di Messina, all'espletamento di tutti i servizi necessari al funzionamento dei corsi accademici.

Quindi, senza soluzioni di continuità, questo personale, restando sempre alle dipendenze del Consorzio nelle sue varie formazioni, espletò mansioni presso i corsi accademici liberi e, poi, statali. Ma ad esso non possono, allo stato, riconoscersi tutte le anzianità di servizio prestato alle dipendenze dei due Consorzi, dei quali il secondo assorbì il primo con il personale e con le sue pendenze finanziarie.

Per sanare questa situazione, la 7ª Commissione del Senato approvò, nella seduta del 4 marzo 1982, un emendamento, proposto dal Sottosegretario alla pubblica istruzione senatore Zito, per l'estensione al personale non docente dei Consorzi universitari di Reggio e di Catanzaro delle norme dettate per l'Università del Molise.

Senonchè, in sede di stesura del testo approvato dalla Commissione, ci si dimenticò dell'avvenuta approvazione di detto emendamento e, mentre per l'Università del Molise rimase ferma la norma (articolo 24, ottavo comma): «Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Ente morale... è riconosciuto», per l'Università di Reggio fu erroneamente scritto: «il servizio prestato presso le Università e l'Istituto».

C'è da considerare, infine, quanto risulta dalla legge: cioè che a tutto il personale transitato dalle varie sedi viene riconosciuta la anzianità già acquisita presso gli enti di appartenenza e che libere università non riconosciute sono state trattate alla stregua di quelle riconosciute, tanto è vero che si sono convalidati gli esami già sostenuti dagli studenti.

Il personale, quindi, proveniente dai vari enti richiamati nella stessa legge n. 590, deve

essere messo sullo stesso piano attraverso il riconoscimento integrale per tutti i dipendenti transitati, delle anzianità già raggiunte.

Una diversa soluzione importerebbe violazione all'articolo 3 della Costituzione creando discriminazioni:

a) fra i dipendenti delle varie nuove sedi, dato che per Verona (articolo 33, ottavo comma in relazione al sesto) e per Brescia (articolo 19, ottavo comma in relazione al sesto) al personale transitato si riconosce il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente di appartenenza e non dell'Università;

b) fra i dipendenti di ruolo e non di ruolo, con un'assurda preferenza per questi ultimi, ai quali il settimo comma dell'articolo 33 riconosce tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente al 1° novembre 1981 senza ulteriore specificazione e limitazione.

Con l'articolo 2 si fissa il nuovo termine per l'esercizio dell'opzione prevista dal terzo comma dell'articolo 28, della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Questo, perchè l'errore contenuto nella legge, ha impedito a pochi dipendenti di esercitare il diritto di transitare nei ruoli dell'amministrazione universitaria, per non incorrere nel pericolo di perdere l'anzianità acquisita.

La modifica di questa norma contenuta nell'articolo 1 comporta l'eliminazione dell'effetto lesivo già prodotto. D'altra parte, è nell'interesse dell'amministrazione universitaria acquisire personale esperto, date le vacanze nei ruoli delle nuove Università che impediscono il regolare funzionamento dei loro servizi.

Si chiarisce che nessun nuovo onere - come si rilevò dalla Commissione di merito nella IX legislatura - andrà a carico del bilancio dello Stato.

È per la somma di tutte le precedenti considerazioni che il 22 gennaio 1987 la 7ª Commissione permanente del Senato e il Governo, sulla base di una brillante relazione del Senatore Valitutti, convennero unanimemente sul seguente disegno di legge la cui ripresentazione è conferma della permanente sua validità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1982, n. 590, è sostituito dal seguente:

«Al personale, inquadrato ai sensi dei commi terzo e quarto, è riconosciuta l'anzianità acquisita presso i consorzi di cui al terzo comma ai fini della progressione giuridica ed economica, nonché a quelli del trattamento di quiescenza e previdenza e della indennità di buonuscita, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge».

Art. 2.

1. Le domande di passaggio nei ruoli del personale non insegnante delle Università statali, regolato al terzo comma dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1982, n. 590, devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni annue, si provvede a carico del capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.